

COMUNE DI LISCATE

Unione di Comuni Lombardi “Adda Martesana”
Città Metropolitana di Milano



**CONCESSIONE IN USO LOCAZIONE DI AREA E IMMOBILI
SITUATI PRESSO PARCO ITALIA - LISCATE,
PER LA GESTIONE DI UN'ATTIVITÀ DESTINATA
ALL'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE.**

CAPITOLATO D'ONERI

**Il Responsabile del Settore n. 5
Lavori Pubblici e Patrimonio
Geom. Sandro Antognetti**

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Liscate intende concedere in uso locazione un’area e degli immobili siti all’interno dell’area destinata a verde pubblico urbano, denominata “Parco Italia”, situata tra via Antonio Gramsci, via Aldo Moro e via Don Enrico Cazzaniga, identificata catastalmente con la particella n. 357 del Foglio 7, da destinare all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Le finalità che l’Amministrazione comunale intende conseguire con l’affidamento di tale concessione, sono quella di offrire alla cittadinanza una maggiore fruibilità del Parco comunale, mettendo a disposizione dei fruitori dell’area servizi ed eventi che favoriscono l’aggregazione sociale e, nel contempo, garantire una maggiore sorveglianza dell’area pubblica attraverso una costante presenza del gestore dell’esercizio, alle condizioni previste nel presente capitolato.

I principali obiettivi che l’Amministrazione comunale intende conseguire sono:

- a) implementare la fruizione di Parco Italia da parte della cittadinanza, attraverso la proposta di iniziative sportive, culturali, ludiche, che favoriscano l’aggregazione di bambini, giovani, adulti ed anziani;
- b) garantire un’adeguata sorveglianza del Parco, attraverso la presenza costante del soggetto individuato come gestore dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, negli orari di apertura al pubblico del Chiosco;
- c) valorizzare la cooperazione con le realtà associative e istituzionali presenti sul territorio comunale.

I soggetti che intendono partecipare alla procedura di affidamento in concessione di cui al presente capitolato, dovranno presentare una proposta progettuale contenente proposte che assicurino:

1. garantire ai cittadini che frequentano il Parco, un adeguato ed utile servizio di ristoro attraverso l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
2. l’organizzazione di eventi ed attività che promuovano la socialità e l’aggregazione all’interno del Parco (vedere planimetria allegata);
3. migliorie nelle strutture degli immobili dati in concessione;
4. manutenzione ordinaria del verde pubblico e pulizia all’interno di tutto il parco

ART. 2 – DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

Gli immobili oggetto della presente concessione: chiosco, area esterna (portico con chiusure mobili) e servizi igienici, sono riportati nella tavola allegata al presente capitolato.

Gli immobili si trovano all’interno dell’area verde comunale denominata “Parco Italia”, situata tra via Antonio Gramsci, via Aldo Moro e via Don Enrico Cazzaniga, e confinante con la Scuola dell’Infanzia “Giovanni Paolo II”. Tale area è completamente recintata e l’ingresso è garantito da quattro cancelli, due dei quali (quelli posti in via Gramsci e via Cazzaniga, dotati di automatizzazione.

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 174 del D.Lgs. 36/2023 in possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa vigente che disciplina l’esercizio dell’amministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 71 “Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali” del D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 6 agosto 2012 n. 147;
- b) non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui agli artt. 94-95-96-97 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- c) in caso di Cooperative Sociali, iscrizione allo specifico Albo delle Cooperative.

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti debitori nei confronti del Comune di Liscate / Unione di Comuni Adda Martesana ai fini tributari (IMU, TARI, Imposta sulla pubblicità, Canone Unico

Occupazione suolo pubblico), per servizi a domanda individuale (mensa scolastica, centro estivo, ecc).

ART. 4 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario, durante tutto il periodo della concessione dovrà:

- a) **assicurare** l'apertura al pubblico dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto del calendario e degli orari indicati nel progetto presentato in sede di gara. Il Gestore è tenuto a concordare con il Comune di Liscate eventuali modifiche dell'orario di apertura dell'attività rispetto a quanto indicato in sede di gara. Resta facoltà dell'Amministrazione comunale concordare con il concessionario modifiche agli orari di apertura dell'attività qualora si manifestino particolari problemi di disturbo della quiete pubblica e di inquinamento acustico, ovvero il temporaneo ampliamento degli orari di apertura in occasione di eventi e manifestazioni organizzate all'interno del Parco;
- b) **rispettare** l'orario di chiusura del pubblico esercizio durante l'orario di chiusura del Parco, specificando che il pubblico esercizio dovrà essere chiuso almeno 15 (quindici) minuti prima dell'orario previsto per la chiusura del Parco per favorire il deflusso / uscita dei presenti in tempo utile. Gli orari di apertura del Parco sono quelli specificati al successivo punto c);
- c) **provvedere** all'apertura e alla chiusura dei cancelli del "Parco Italia", tutti i giorni dell'anno, compresi i giorni in cui è sospesa per qualsiasi motivo l'attività del chiosco, con il rispetto del seguente orario:

- APERTURA: dal Lunedì al Venerdì: entro le ore 07.30;
dal Sabato alla Domenica: entro le ore 08.00;
- CHIUSURA: dal 01.10 al 31.03 entro le ore 22.00;
dal 01.04 al 30.09 entro le ore 23.30;

PS: L'ingresso del parco è dotato di sistema di apertura / chiusura programmabile e automatica dei cancelli.

Il concessionario dovrà prontamente segnalare all'ufficio tecnico comunale eventuali anomalie riscontrate e dovrà garantire il rispetto degli orari di apertura / chiusura mediante apertura manuale degli stessi fino alla sistemazione del malfunzionamento dei sistemi automatici;

- d) **consentire** l'utilizzo dei servizi igienici a tutti i frequentatori del Parco, negli orari di apertura del chiosco, senza obbligo di consumazione;
- e) **concordare** qualsiasi modifica significativa, anche se mirata al miglioramento, con il Comune di Liscate;
- f) **tenere** indenne e manlevato il Comune di Liscate da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'attività di gestione del chiosco;
- g) **sostenere** integralmente le spese per le utenze di energia elettrica, gas, acqua ed eventuale utenza telefonica relative al chiosco e provvedere alla volturazione dei relativi contratti a proprio carico;
- h) **sostenere** tutti gli oneri relativi alla gestione del chiosco;
- i) **gestire e utilizzare** i locali e gli impianti tecnologici con la cura del buon padre di famiglia e restituirli, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà;
- j) **dare** tempestiva comunicazione scritta al Comune di Liscate di qualsiasi interruzione o sospensione nella gestione del chiosco, specificandone le motivazioni e la durata dell'interruzione;
- k) **provvedere** all'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria degli immobili affidati in concessione (quali: tinteggiatura periodica delle pareti, pulizia costante dei locali, pulizia costante e fornitura prodotti per igiene all'interno dei servizi igienici a servizio dei frequentatori del Parco);
- l) **segnalare** tempestivamente al Comune di Liscate eventuali danni, anomalie e la necessità di manutenzione delle strutture ludiche, dell'arredo, dei punti luce e di ogni attrezzatura o installazione presenti all'interno del Parco;
- m) **provvedere** alla manutenzione ordinaria del verde pubblico presente all'interno del Parco, con le modalità e i tempi di cui alla proposta progettuale, prevedendo un numero adeguato di tagli dell'erba in modo che la stessa non superi mai l'altezza di 15 cm, e la corretta potatura di contenimento di arbusti e rosetti (la potatura degli alberi ad alto fusto rimane in carico al Comune/Unione di Comuni Lombarda

Adda Martesana);

- n) provvedere alla quotidiana pulizia di tutte le superfici del parco (prati, aree gioco, zone pavimentate, vialetti), con le modalità e i tempi di cui alla proposta progettuale presentata in fase di gara, da qualsiasi tipo di rifiuto, con relativo svuotamento dei cestini situati all'interno del Parco, con la possibilità di attivare dei punti per la raccolta differenziata dei rifiuti. *Si precisa che l'onere di smaltimento del rifiuto indifferenziato rimani in capo all'Amministrazione Comunale con modalità da definirsi successivamente tra le parti.*
- o) Relativamente al rifiuto differenziato (Attività BAR) è cura dell'operatore gestirlo con le modalità previste dal vigente Regolamento di Igiene Urbana.

ART. 5 – DIVIETI

Al concessionario è fatto assoluto divieto di:

1. **Vietare o limitare** l'accesso delle persone all'interno di Parco Italia, durante gli orari di apertura dello stesso;
2. E' vietato **Modificare e/o Danneggiare** le attrezzature e le essenze arboree presenti all'interno di Parco Italia;
3. Consentire **l'ingresso e/o la permanenza** di persone all'interno del Parco Italia oltre gli orari di apertura dello stesso come specificati all'art. 4 punti b) e c)
4. E' vietato **dare** ai beni oggetto della concessione una destinazione diversa da quella indicata nel presente capitolato.

ART. 6 – PROGETTO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La partecipazione alla gara per la concessione in locazione dell'area e del chiosco, prevede la presentazione di un progetto di gestione distinto nei seguenti punti:

- 1) modalità di gestione dell'esercizio di somministrazione di cibi e bevande;
- 2) descrizione dettagliata delle iniziative, manifestazioni, attività che si intendono proporre per favorire momenti di aggregazione all'interno del Parco;
- 3) modalità di svolgimento di un'adeguata sorveglianza dell'area ed eventualmente comprensiva del progetto di un eventuale sistema di videosorveglianza privata a tutela dei beni di proprietà del gestore e della sola area data in concessione;
- 4) modalità di gestione dell'attività di manutenzione ordinaria del verde pubblico all'interno del Parco;
- 5) modalità di gestione dell'attività di pulizia delle aree e superfici del Parco.

Per ciascun elemento progettuale di gestione dovranno essere precisati:

- a) il contenuto e le finalità dell'attività;
- b) i soggetti a cui sono rivolte le attività;
- c) gli obiettivi che si ritiene di perseguire;
- d) i giorni e/o i periodi in cui si ritiene di proporre le attività;
- e) gli orari in cui si ritiene di proporre le attività.
- f) il titolare del trattamento dati per eventuale impianto di videosorveglianza;

Tutte le manifestazioni eventualmente organizzate all'interno del parco, devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale al fine di verificare la compatibilità con gli obiettivi di interesse generale del Comune, nonché valutare il rilascio di eventuali autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Il progetto potrà anche prevedere un investimento iniziale in altri arredi, attrezzature, interventi strutturali di miglioria, ritenuti necessari e/o comunque opportuni, precisando altresì che l'onere per tali acquisizioni debba essere coperto interamente dal concessionario. Ogni eventuale integrazione, modifica o trasformazione dell'arredo e della struttura esistente, al termine del periodo della concessione di cui all'art. 8, verrà ceduta al Comune, senza nulla pretendere. Le integrazioni, migliorie, modifiche o trasformazioni

di cui innanzi dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 7 – STIMA DEL VALORE DEL CANONE E DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione risulta essere pari ad € 270.600,00 come si evince dal PEF.

La stima del canone per la concessione in oggetto è stata effettuata sulla base dei bilanci dell'operatore uscente.

Il canone annuo dovuto al Comune di Liscate / Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana per la concessione in locazione degli immobili di cui all'art. 1 sarà determinato sulla base della migliore offerta presentata dal soggetto che risulterà aggiudicatario della concessione.

Il canone annuo a base d'asta viene fissato in euro 2.554,00= (euro duemilacinquecentocinquaquattro/00), oltre IVA di legge.

Il suddetto canone posto a base di gara è comprensivo anche della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'utilizzo di una superficie pari a 100 metri quadrati oltre il sedime dell'immobile ad uso BAR (superficie coperta più porticato), come meglio definita nella planimetria allegata.

Detto canone sarà aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT (tenendo come mese di riferimento quello di stipula del contratto).

Il canone annuo per la concessione sarà corrisposto in due rate semestrali di pari importo per 4 come di seguito specificato:

- relativamente alla prima annualità, la prima rata dovrà essere versata entro la data prevista per la stipula della concessione;
- la seconda rata della prima annualità, sarà versata 180 giorni dalla data di stipula contrattuale.
- Tutti gli altri pagamenti dovranno essere effettuati con le stesse tempistiche della prima annualità.

L'Amministrazione comunale entro 20 giorni prima delle suddette scadenze provvederà ad emettere regolare fattura il cui imponibile sarà pari al 50% del canone determinato in sede di gara, maggiorato dell'iva vigente al momento dell'emissione delle fatture.

ART. 8 – DURATA, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione degli spazi e degli immobili di cui al presente bando sarà formalizzata mediante apposito Contratto di Concessione, da stipularsi tra il Responsabile del Settore n. 5 – Area LLPP e Patrimonio, dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana ed il soggetto individuato a seguito della procedura di gara, così come indicati all'art. 3 del presente capitolato.

La violazione da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni di cui alla scrittura contrattuale, comporta l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, senza che il medesimo possa vantare alcunché a titolo di risarcimento danni.

Tutti gli oneri ed i diritti decorrono dalla data di sottoscrizione del Contratto e sono a carico del concessionario.

Il Contratto avrà durata di 5 (CINQUE) anni a far tempo dalla data di sottoscrizione. Alla naturale scadenza il contratto decade di fatto e di diritto senza necessità di preventiva disdetta.

Il Comune di Liscate si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, previa comunicazione all'assegnatario, in caso di:

- scioglimento dell'associazione o della cooperativa, di cui all'art. 3;
- destinazione dei locali ad usi diversi da quelli concessi;
- gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite nel Contratto di concessione;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, fatto salvo, altresì il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della risoluzione del Contratto;
- la fruizione non autorizzata, anche parziale del bene stesso da parte di un soggetto diverso dal concessionario/soggetto assegnatario.

- mancato rispetto dei tempi di realizzazione delle eventuali migliorie proposte in sede di gara, è concessa una sola proroga non superiore a sei mesi e degli obblighi contenuti nelle proposte progettuali.

Il Comune di Liscate contesterà in forma scritta e notificata al concessionario eventuali inadempienze, intimando l'esecuzione degli interventi con la loro descrizione e il tempo utile per la loro esecuzione. Non provvedendovi il concessionario, vi provvederà il Comune di Liscate, prelevando l'importo dalla garanzia assicurativa.

Qualora il concessionario intenda recedere prima della scadenza della convenzione deve darne preavviso scritto almeno 6 (sei) mesi prima.

ART. 9 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

I soggetti di cui all'art. 3 del presente capitolo dovranno provvedere ad inoltrare la comunicazione di inizio attività attraverso il portale SUAP del Comune di Liscate.

Lo svolgimento dell'esercizio di somministrazione è strettamente collegato all'attività ludica e ricreativa di Parco Italia ed in ogni caso l'attività non potrà mai essere trasferita al di fuori dell'area del parco comunale.

ART. 10 – GESTIONE, ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELLE EVENTUALI STRUTTURE AGGIUNTIVE, MANUTENZIONE

Il Comune di Liscate acquisirà al proprio patrimonio, al termine della concessione in locazione, le eventuali migliorie e/o trasformazioni alle strutture di proprietà del Comune che il concessionario si è impegnato ad eseguire al momento della presentazione dell'offerta di cui alla domanda di gara, senza nulla pretendere da parte dello stesso.

Al concessionario compete l'obbligo della riparazione e manutenzione ordinaria del chiosco e di tutte le attrezzature e arredamenti a servizio dell'attività di somministrazione, nonché delle strutture aggiuntive indicate in sede di gara. In caso di necessità di riparazioni o sostituzioni, ove non effettuate dal gestore, l'Amministrazione Comunale effettuerà gli interventi necessari rivalendosi sul concessionario, in subordine sulla cauzione di cui all'articolo 11 del presente Capitolato d'oneri.

Il concessionario dovrà indicare le eventuali iniziative ad esso correlate che nell'arco del periodo di gestione organizzerà al fine di sviluppare la fruibilità del parco, l'aggregazione del mondo giovanile e degli anziani. Le attività ludico-ricreative che il concessionario metterà in programma dovranno essere sempre preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

ART. 11 – CAUZIONE

Per la sottoscrizione del contratto il concessionario costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 117 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, pari al 10% del valore della concessione (importo contrattuale). La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

ART. 12 – COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

Il concessionario, ai fini della stipula del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, è obbligato a presentare idonea polizza per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto. La polizza in oggetto dovrà essere trasmessa in copia, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. Inoltre, con cadenza annuale il concessionario dovrà trasmettere al Settore n. 5 – Area LLPP e Patrimonio, dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana copia dell'avvenuto rinnovo della medesima. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a terzi, (persone, cose ecc..) in conseguenza di fatti, atti ed omissioni, eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta verificatisi

in relazione alle attività oggetto della concessione, nessuna esclusa né eccettuata nell'esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per persona e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte. A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative: tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai consumatori, compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza; che comportino invalidità o morte del fruttore del servizio;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni concessi in uso; consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio;
- danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato, quali a titolo esemplificativo i distributori automatici;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusi il Comune di Liscate ed i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni da interruzioni o sospensioni di attività produttive, industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio di terzi, a seguito di sinistro garantito in polizza;

Si precisa che la polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnie di Assicurazione, autorizzate, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto delle coperture richieste. Qualora il Concessionario avesse una polizza in corso dovrà indicare, anche con apposita appendice, la validità della stessa anche per il presente appalto.

La mancata stipula delle polizze assicurative di cui sopra determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione da parte del Comune di Liscate, della cauzione provvisoria prestata in fase di presentazione dell'offerta.

ART. 13 – PERSONALE

Il Concessionario si impegna ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti, dei soci dipendenti ovvero qualsiasi altro rapporto di lavoro o di collaborazione e/o di gestione e di tutto quanto stabilito nei contratti collettivi di lavoro regionali e nazionali. Il Comune è comunque esonerato da ogni responsabilità connessa all'attività del personale del Concessionario della locazione.

ART. 14 – ADEMPIMENTI FISCALI

Il Concessionario, nell'esercizio dell'attività di cui all'oggetto, è tenuto sempre al rilascio di idoneo documento fiscale ed i proventi derivanti dalla vendita di alimenti e bevande e/o di qualsiasi altra attività collaterale sono introitati a mezzo di regolare registratore di cassa ovvero nel rispetto degli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente.

ART. 15 - FORZATA INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Qualora fosse necessario procedere a interventi di carattere manutentivo che rendano obbligatoria la chiusura del chiosco, questa dovrà essere concordata tra le parti, fatti salvi i casi di interventi di natura urgente e straordinaria.

Nessun compenso o indennità può essere pretesa dal concessionario per il mancato introito nei giorni di chiusura per manutenzione.

ART. 16 – VERBALE DI CONSISTENZA E CONSEGNA. RICONSEGNA DEI BENI

Il concessionario rimane consegnatario degli immobili, degli impianti e di tutte le attrezzature esistenti, quali risultano dai verbali di consistenza e di consegna che verranno redatti, in contraddittorio tra le parti, all'atto della consegna dei beni.

Al termine dell'affidamento il concessionario deve riconsegnare, in perfetto stato di conservazione i beni ceduti in concessione, risultanti dai verbali di consistenza e di consegna.

Della riconsegna dei beni verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti.

Eventuali migliorie eseguite sul bene saranno ritenute di proprietà comunale, senza diritto ad alcun rimborso, compenso o indennizzo di sorta al Concessionario.

Contestualmente alla riconsegna il Concessionario dovrà curare lo sgombero delle cose di sua proprietà, restando, in caso contrario, a suo carico le spese di trasporto e di deposito altrove.

ART. 17 - CONTROLLI, PENALITA', SANZIONI

Il Comune di Liscate, avvalendosi di proprio personale amministrativo e tecnico, di eventuali consulenti esterni e/o di servizi ritenuti competenti ha la facoltà di effettuare e di far effettuare, in qualsiasi momento, accessi, ispezioni e verifiche presso il chiosco.

Qualora, in occasione di controlli o verifiche effettuati dal Comune di Liscate vengano rilevate inadempienze da parte del Concessionario riguardanti mancanze e negligenze nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico, il Comune di Liscate procederà all'inoltro di contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il Concessionario a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni o, in caso di urgenza, entro 48 ore. Qualora il Concessionario non presenti le proprie controdeduzioni nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata, a titolo di penale, una sanzione pari all'uno per cento del valore del contratto per un massimo del dieci per cento. Al raggiungimento di tale soglia saranno attivate le procedure di risoluzione del contratto.

ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto al concessionario di cedere a terzi per atto tra vivi il contratto di concessione e/o di subaffittare l'area o gli impianti, di concedere tutti o parte dei beni in comodato d'uso.

E' consentito il trasferimento del contratto di concessione a causa di morte.

ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese afferenti alla stipula del contratto di concessione sono a totale carico dell'aggiudicatario.

ART. 20 – CONTROVERSIE

Le vertenze che dovessero insorgere tra il Comune di Liscate / Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana e il Concessionario, quale sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno devolute al Giudice Amministrativo.

ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non risulti contemplato nel presente Capitolato si rinvia alle leggi ed ai regolamenti in materia. Per quanto attiene alla disciplina delle concessioni in uso locazione di locali, aree e strutture comunali le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile, alla Legge n. 392/1978, a quanto previsto dal capo II del D. Lgs 507 del 15/11/1993 ed ai regolamenti comunali vigenti.

Obbligo da parte del concessionario di firmare, per presa visione ed accettazione, copia del presente capitolato in ogni pagina ed allegarne un esemplare all'istanza di partecipazione alla gara.

COMUNE DI LIScate
Unione di Comuni Lombardi “Adda Martesana”
Città Metropolitana di Milano
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio



**ELENCO ATTREZZATURE PRESENTI ALL'INTERNO
DEL CHIOSCO DI PROPRETÀ DEL COMUNE DI LIScate**

Descrizione
modulo per macchina da caffè con vani
modulo neutro da cm 100
modulo refrigerato da cm 155
modulo da cm 200 con due scomparti e lavello:
modulo con espositore da cm 102
lavello
rivestimento anteriore, pannelli di chiusura, ecc.
lavabicchieri
fabbricatore di ghiaccio a cubetti (La Cimbali S40)
n° 3 lampade ad infrarossi VORTICE Thermologika da w 1800, per riscaldamento zona portico
caldaia murale per riscaldamento chiosco